



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BDI BDI\_RM  
REG. ABF I

Prot. N° 0018190/18 del 07/09/2018

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FEDERICA PASQUARIELLO

Seduta del 10/07/2018

Esame del ricorso n. 1397795/2017 del 24/11/2017

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 19309 - AGOS-DUCATO SPA



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FEDERICA PASQUARIELLO

Seduta del 10/07/2018

### FATTO

Parte ricorrente lamenta la mancata inclusione, nel calcolo del TAEG contrattualmente indicato in un contratto di prestito personale, dell'importo addebitato dall'intermediario a titolo di premio assicurativo relativo ad alcune polizze collettive contestualmente stipulate; osserva, quindi, che il TAEG contrattuale è pari all'8,31% mentre quello effettivo, considerando gli oneri assicurativi, è pari al 10,14%. Di conseguenza, domanda la applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7 TUB e 124 TUB. La parte ricorrente ha chiesto altresì la rifusione degli interessi futuri; per la particolare complessità della questione, documenta spese legali per € 3.416,00 delle quali chiede la rifusione; chiede infine, ex art. 119 TUB l'esibizione documentale "dell'importo, trattenuto al consumatore e versato alla compagnia assicurativa".

L'intermediario si difende rilevando che i premi assicurativi sono stati correttamente esclusi dal computo del TAEG in ragione del carattere facoltativo della copertura e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente all'epoca della stipulazione dei contratti e in particolare dall'art. 121, comma 2 TUB. Aggiunge che il ricorrente non ha fornito indizi presuntivi atti a dimostrare che la stipulazione della polizza è stata necessaria al fine di accedere al credito o ad ottenerlo alle medesime condizioni di quelle offerte. Inoltre, allega in copia – previo occultamento dei dati personali – due contratti di finanziamenti che nello stesso periodo sono stati stipulati con altri clienti aventi il medesimo merito creditizio, senza l'adesione ad alcuna copertura assicurativa e ciò in conformità alle procedure standardizzate utilizzate ai fini della concessione del



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

finanziamento che tengono in considerazione una molteplicità di fattori (certezza o probabilità di conservazione futura dei flussi di reddito, esistenza di precedenti posizioni debitorie, insoluti, disponibilità di risorse patrimoniali e finanziarie). Osserva anche che, alla luce delle procedure adottate, sono state effettuate delle valutazioni oggettive del merito creditizio, indipendenti dalla sottoscrizione o meno delle polizze assicurative; e che la clientela viene suddivisa per classi di merito e la stipulazione di un contratto di assicurazione non influisce sulla relativa assegnazione ad una classe piuttosto che ad un'altra.

In sede di repliche, parte ricorrente rileva che *“la tabella excel allegata alle controdeduzioni non costituisce prova alcuna in merito ai contratti e al merito creditizio”*; e che *“sul contratto allegato è particolarmente evidente la differenza tra il ricorrente ed il contratto prodotto dall'intermediario resistente”*; pertanto, il cliente posto in comparazione non ha il medesimo merito creditizio del ricorrente. Inoltre sostiene che la produzione di un unico contratto non è in grado di vincere la presunzione a carico dell'intermediario resistente di aver offerto stesse condizioni a soggetti aventi il medesimo merito creditizio, anche senza la sottoscrizione di una polizza assicurativa.

A seguito di richiesta del Collegio di integrazioni documentali, previa sospensione del procedimento, parte resistente ha prodotto gli stessi due contratti già versati in atti in sede di prime controdeduzioni, ribadendo che i contratti comparativi prodotti sono stati stipulati con clienti aventi il medesimo merito creditizio dell'odierna parte ricorrente e ha allegato una memoria ove, a integrazione di quanto osservato nelle controdeduzioni, ha contestato l'obbligatorietà delle polizze assicurative collegate al contratto di finanziamento di cui in controversia, affermando in particolare che il ricorrente non avrebbe fornito prova della sussistenza delle circostanze richieste dal Collegio di Coordinamento per affermarne l'obbligatorietà; ha affermato di effettuare le proprie valutazioni sul merito creditizio dei clienti prescindendo dalla presenza o meno della copertura assicurativa a protezione del credito.

Parte ricorrente in sede di replica ha riferito che di recente l'AGCM ha avviato un'indagine per il comportamento dell'intermediario in materia di collocamento di polizze facoltative, al fine di verificarsi la sussistenza di un'eventuale pratica commerciale scorretta; ha altresì messo in evidenza le differenze tra il contratto di cui in controversia e i contratti comparativi.

## DIRITTO

Il Collegio, considerata la recente decisione n. 12832/18 del Collegio di Coordinamento, che ha confermato i principi in materia di effetti della difformità tra TAEG dichiarato e TAEG applicato, statuiti dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 1430/2016 del 18/2/2016 e recepito, quindi, il consolidato orientamento del Coll. di Coordinamento (decisioni nn. 10617/17, 10620/17, 10621/17, 11870/17, 11871/17, 13316/17 e 11879/17), condividendo il principio di diritto *ivi* sancito, nel caso concreto, ritiene che l'intermediario non abbia vinto la presunzione di obbligatorietà della polizza assicurativa *de qua* (che già poteva argomentarsi dalla contestualità tra finanziamento ed assicurazione e dalla loro pari durata), non avendo dimostrato *“di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio”*; in effetti, sono solo due i contratti che l'intermediario ha voluto offrire all'esame del Collegio, pure all'esito della



**Arbitro Bancario Finanziario**  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sospensiva concessa ai fini di integrazioni istruttorie, e gli stessi non risultano comparabili, segnatamente in relazione alla loro ben diversa durata

Ritiene il Collegio che, dunque, scorrettamente non figurano nel TAEG del contratto di finanziamento di cui è causa le spese per le assicurazioni.

Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di rifusione delle spese legali formulata dalla parte ricorrente, in assenza dei requisiti individuati dal Collegio di Coordinamento (decisione n.3498 del 26 ottobre 2012).

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento - ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto - e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

**EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA**